



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
(Città Metropolitana di Catania)

Ordinanza Sindacale

N. 8 del 10/05/2019

Oggetto: PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA STAGIONE ESTIVA 2019

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 e ss.mm.;

Premesso:

- che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire premesse per l'innescò di incendi;

Vista la Legge 21/11/2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Viste la Leggi Regionali n. 16/96 e n. 14/06;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 04 Giugno 2008 (Direttive sui fuochi controllati in agricoltura);

Visto l'art. 182 comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 “Norme in materia Ambientale”;

Ritenuto che occorre impartire disposizioni di dettaglio, finalizzate in concreto a prevenire o limitare il rischio di incendi nel periodo estivo, in conformità alla normativa sopra richiamata.

Dato Atto che il citato comma 6-bis dell'art. 182 del testo unico sull'Ambiente attribuisce ai Comuni la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione degli scarti vegetali in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche, ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica privata incolumità e per la salute pubblica;

Considerato che il Comune di Tremestieri Etneo, registra annualmente nel periodo estivo particolari condizioni meteorologiche climatiche ambientali sfavorevoli, derivanti dalle alte temperature e che pertanto occorre prevedere misure aggiuntive di salvaguardia, specificatamente finalizzate ad eliminare o limitare il rischio di incendi pericolosi per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto opportuno emanare per la stagione estiva 2019 le norme per la prevenzione incendi;

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità

pubblica;
Visti gli art. 449, 650 e 652 del codice penale;
Viste le norme del vigente Codice Civile;

ORDINA

Art. 1

Nel periodo dal **15 giugno al 15 ottobre dell'anno in corso**, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc. ;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 2

Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

Art. 3

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare, le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt.10.

Art. 4

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco mediante unico di emergenza "112" e/o alle Autorità locali di P.S.

Art. 5

Fermo restando l'eventuale responsabilità penale di cui agli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale e fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite all'art. 10 della L. 353/2000 come recepito in Sicilia, le violazioni alle norme della presente Ordinanza,

ove divampi un incendio, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 40 comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16.

Il divieto di accensione dei fuochi di cui all'art. 1, è punito, ai sensi del combinato disposto degli artt., 17-bis e 59 del TULPS, con la sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 3.098,00.

Per i terreni oggetto di incendio si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui alla Legge n. 353 del 21/11/2000 e ss.mm.ii.

L'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art.7-bis del D. Lgs n.267/2000.

Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da euro 168 a euro 674 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada e ss.mm..

A carico degli inadempimenti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Nei casi di particolare gravità, ove sia accertato un pericolo concreto ed attuale per la pubblica o privata incolumità, il Comune potrà procedere alla esecuzione in danno dei lavori di messa in sicurezza di quei fondi agricoli o urbani per i quali i proprietari e/o i possessori non hanno adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 2 e 3 della presente ordinanza.

Art. 6

La presente ordinanza sia pubblicata nei modi di legge e sul sito internet di questo Comune. Sia trasmessa alla Prefettura di Catania, al Dipartimento di Protezione Civile, alla Città Metropolitana di Catania, ai Comuni limitrofi e al competente Comando dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale.

Art. 7

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza sindacale.

I soggetti interessati dovranno obbligatoriamente comunicare al Comando Polizia Locale, entro e non oltre il termine ultimo del 14 giugno 2019, l'avvenuta pulizia del terreno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

La Polizia Locale dovrà vigilare sulla esecuzione della presente Ordinanza.

Il responsabile Servizio Protezione Civile
(Filippo Ceraulo)

Il Responsabile VII Direzione
(Geom. Giovanni Naccarato)

**IL SINDACO
SANTI RANDO**

Documento informatico firmato digitalmente dal Sindaco ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.